



Protocollo N° (allegato a PEC)
Class. 014-10
Fascicolo 2024/5

Pesaro, 13/09/2024

ORDINANZA N. 30/A/24 del 13/09/2024

OGGETTO: SP 03 "Flaminia" km 265+000 (loc. sterpeti) - Emissione di Ordinanza temporanea per restringimento della carreggiata con istituzione di senso unico alternato regolato da impianto semaforico o movieri per lavori di manutenzione di manufatto stradale

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO VIABILITÀ

PREMESSO che la Provincia di Pesaro e Urbino deve effettuare lavori di STRAORDINARIA MANUTENZIONE DEL PONTE SULLA S.P. 3 FLAMINIA AL KM 265+000 TRA I COMUNI DI MONTEFELCINO E COLLI AL METAURO

VISTA la richiesta della ditta appaltatrice (PEC di cui prot. n. 35959 del 12/09/2024)

SENTITO l' Ing. Massimiliano Magnani Titolare della E.Q. 4.5 "Viabilità 4 – Fano", del Servizio 4 "Viabilità – Progettazione opere pubbliche rete viaria" nonché RUP dei lavori e l'Ing. Simone Gaudenzi progettista e D.L.

CONSIDERATO che per poter impiantare il cantiere stradale ed effettuare alcune lavorazioni, si rende necessario il restringimento della carreggiata con l'istituzione di senso unico alternato regolato da impianto semaforico o movieri

RITENUTO pertanto di dover adottare il presente provvedimento.

VISTI:

- l'Art. 5, comma 3 e l'art. 6 comma 4, lett. b) del D. Lgs. 30/04/92, n. 285, come modificato dal D.L.^{vo} del 10/09/93 n° 360, che attribuiscono all'Ente proprietario della strada il potere di disporre la regolamentazione della circolazione degli utenti della strada per motivi di incolumità pubblica e di stabilire obblighi divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente, ecc.
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 112 del 20/07/1992 riguardante "*Prime disposizioni in materia di gestione amministrativa e determinazione dei criteri della sfera di competenza dei Dirigenti*";
- il D.Lgs. n. 267/2000, la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 172 del 31/07/1991 di approvazione dello Statuto della Provincia di Pesaro e Urbino e successive modifiche ed i relativi provvedimenti attuativi che stabiliscono le competenze dei Dirigenti per gli atti autorizzativi;

TUTTO CIÒ PREMESSO, CONSIDERATO, RITENUTO E VISTO

ORDINA

L'istituzione di senso unico alternato regolato da impianto semaforico o da movieri sulla s.p. 3 FLAMINIA al km 265+000 loc. Sterpeti

Il tratto stradale provinciale interessato ricade tra i territori dei Comuni di Montefelcino e Colli al Metauro

MMFile:R:\Uzone\USTRA\Viabilità\20_Ordinanze\003 Flaminia\2024\ponte sterpeti tecnorock\senso_unico_alternato_inizio\Ord SP 003 senso_unico_alternato_lavori .docx

SERVIZIO 4 -

Pesaro, viale Gramsci 4 - 61121 tel. 0721.359.2399 -

Posta elettronica certificata (PEC): provincia.pesarourbino@legalmail.it - <http://www.provincia.ps.it>



DISPONE

- La revoca, per il tratto di strada interessato, di qualsiasi altro atto incompatibile con il presente provvedimento;
- Che l'esecuzione del presente provvedimento tramite installazione e la manutenzione della prescritta segnaletica, le prescrizioni, gli oneri, gli obblighi e le responsabilità, sono affidate alla ditta esecutrice dei lavori TECNOROCK SRL con sede legale a San Costanzo (Referente di cantiere Sig. Adolfo Belogi cell 3356206451) la quale avrà l'obbligo della guardiania diurna e notturna dell'impianto segnaletico del cantiere
- che l'esecutività del presente provvedimento decorre dall'atto di collocamento della prevista segnaletica stradale;

AVVERTE

- in caso di mancata osservanza delle prescrizioni sopra dettate saranno applicate le sanzioni previste dal Codice della Strada (D.Lgs. 285 del 30 aprile 1992 e successive modificazioni);
- Fa carico a chi di dovere e per quanto di competenza osservare e far osservare quanto disposto con la presente ordinanza;
- I trasgressori saranno perseguiti ai sensi di legge;
- Sarà trasmessa copia del presente provvedimento ai Comuni interessati per la pubblicazione agli Albi Pretori nonché alle Forze dell'Ordine ed agli Enti gestori dei servizi pubblici di pronto intervento, soccorso e trasporto;
- La presente ordinanza sarà inserita nella raccolta degli Atti di questa Amministrazione e resa nota al pubblico mediante prescritta segnaletica stradale e pubblicazione all'Albo Pretorio on-line di questo Ente fino a fine lavori;
- Ai sensi dell'articolo n. 3, quarto comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente Ordinanza può essere presentato ricorso, alternativamente, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione del presente atto, al T.A.R. competente ai sensi della legge 06.12.1971, n. 1034 e successive modificazioni, o, nel termine di 120 giorni sempre dalla pubblicazione del presente atto, al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, N. 1199.
- Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo ai sensi dell'art. 27, c. 3 del Codice della Strada al Ministro delle Infrastrutture e Trasporti, che decide in merito, entro 60 giorni e con le formalità stabilite dall'art. 74 Regolamento di esecuzione del medesimo Codice (approvato con DPR 495 del 16/12/1992).



IL TITOLARE DI ELEVATA QUALIFICAZIONE 4.1
SU DELEGA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 4 VIABILITA'
Arch. Gili Maurizio

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D. Lgs. N 82/2005 e s.m.i.)